

Repertorio numero: 39171

Racc.N° 11098

VERBALE DI ASSEMBLEA

Registrato a Viareggio il 4 ottobre 2023 al n. 4822 serie 1T

REPUBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre e questo giorno tre del mese di
ottobre (3-10-2023)

In Lucca, viale Giusti n. 201, alle ore

Innanzi a me, Dottor Antonino Tumbiolo, Notaio in
Pietrasanta, iscritto al Collegio Notarile di Lucca, è
presente il signor:

DEL CARLO SAMUELE, nato a Lucca il 18 maggio 1980,
domiciliato per la carica presso la sede della infrascritta
associazione, il quale interviene al presente atto nella sua
qualità di Presidente del "CLUB DIODATI - ETS", con sede in
Lucca, via del Toro n. 26, avente Codice Fiscale 92073500461.

Detto comparente, cittadino italiano, della identità
personale del quale io Notaio sono certo, mi dichiara che in
questo luogo, giorno ed ora, è stata convocata, l'Assemblea
dei Soci della predetta Associazione, per discutere e
deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- | |
|---------------------------|
| 1. Modifiche allo statuto |
| 2. Varie ed eventuali. |

Al chè aderendo io Notaio dò atto di quanto segue.

Ai sensi dell'art. 9) dello Statuto sociale assume la
presidenza dell'Assemblea il componente signor Del Carlo

	Samuele, il quale dichiara:	
	- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata	
	ai sensi dell'art.9) dello Statuto Sociale;	
	- che sono presenti i sei associati, tutti aventi diritto di	
	voto, e precisamente:	
	Del Carlo Samuele, Casini David, Pace Ruben, Cottone Andrea,	
	Ragusa Giovanni e Barattini Aurelio;	
	- che del Consiglio Direttivo sono presenti il Presidente in	
	persona di sé medesimo, ed i Consiglieri signori Casini	
	David, Pace Ruben, Cottone Andrea, Ragusa Giovanni e	
	Barattini Aurelio;	
	- che l'Associazione non ha organo di controllo;	
	- che tutti gli associati dichiarano di essere stati	
	preventivamente informati del contenuto delle modifiche da	
	apportare e di aver ricevuto il testo dello statuto da	
	approvare;	
	- di aver accertato l'identità e la legittimazione degli	
	intervvenuti;	
	- che perciò la presente assemblea è validamente costituita,	
	ed atta a deliberare sull'Ordine del Giorno di cui sopra.	
	Il Presidente prende la parola sugli argomenti posti	
	all'Ordine del Giorno e illustra all'Assemblea i motivi che	
	rendono necessaria la modifica dello statuto sociale per	
	l'iscrizione al nuovo Registro Unico del Terzo Settore, il	
	cui testo, è stato depositato nei giorni precedenti la	

	presente assemblea nella sede sociale, ed invita l'assemblea	
	a deliberare.	
	L'Assemblea, udita la proposta del Presidente, dopo breve	
	discussione, con il voto unanime dei presenti	
	D E L I B E R A	
	- di approvare il nuovo testo dello Statuto Sociale, che,	
	risulta composto di n° 19 Articoli e che si allega al	
	presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte	
	integrante ed inscindibile, omessane la lettura per espressa	
	dispensa del comparente.	
	Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto	
	la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale	
	ho dato lettura al comparente che lo approva. Scritto da	
	persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio, occupa	
	quattro pagine di un foglio di carta fin qui, e viene	
	sottoscritto alle ore dieci e trenta.	
	Firmato: Samuele Del Carlo	
	" " : Antonino Tumbiolo notaio	

	ALLEGATO "A" ALLA RACCOLTA N. 11098	
	STATUTO	
	Associazione Ente del Terzo Settore	
	ART. 1 - Denominazione	
	È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto	
	Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato	
	"Codice del Terzo Settore") e successive modifiche,	
	un'associazione avente la seguente denominazione: "CLUB	
	DIODATI - ETS" , da ora in avanti denominata "associazione".	
	L'acronimo ETS acquista efficacia con l'iscrizione nel	
	Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).	
	L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri	
	di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari	
	opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la	
	partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche	
	e senza discriminazioni di qualsiasi natura.	
	L'Associazione si chiama "Club Diodati- ETS" in riferimento	
	a Giovanni Diodati, figlio di Carlo, protagonista della	
	storia d'Italia e di Lucca, e ai rapporti di questa con la	
	città di Ginevra nel Cinquecento e primo Seicento.	
	Le circa sessanta famiglie Lucchesi (perlopiù di	
	imprenditori), emigrate a Ginevra per ragioni di fede,	
	contribuirono in modo decisivo alla fioritura economica e	
	culturale di quella città e a porre le basi del suo grande	
	futuro.	

	Giovanni Diodati fu protagonista fondamentale degli sviluppi	
	di quel pensiero originale e di quella fede che muovendo da	
	Ginevra segnarono la cultura di alcuni paesi europei, in	
	particolare Olanda Inghilterra e poi anche degli Stati	
	Uniti: il Calvinismo; ponendo le basi del pensiero moderno.	
	Egli tradusse la Bibbia in italiano al principio del	
	Seicento firmandosi così: " Giovanni Diodati, di Nation	
	lucchese".	
	ART. 2 - Scopo, finalità e attività	
	L'associazione non ha finalità di lucro e persegue le	
	seguenti finalità culturali, umanistiche e civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale:	
	1. Diffondere la conoscenza e la cultura del lavoro con	
	strumenti pratici e strategici; in particolare la coscienza	
	imprenditoriale e professionale, il fare squadra, la	
	formazione dei giovani.	
	2. Mantenere in vita, ripristinare i mestieri; favorire la	
	creazione di luoghi dove apprendere e praticare arti e	
	mestieri, capaci di richiamare giovani talentuosi; favorire	
	la presa di coscienza e la pratica dei propri talenti.	
	3. Diffondere una consapevolezza civica e del valore delle	
	responsabilità individuali e collettive.	
	4. Diffondere una visione del lavoro come conseguenza di uno	
	stato di libertà, come espressione gioiosa dell'uomo,	
	creativa, anziché come mero bisogno di ricevere un ritorno	

	monetario.	
	Contrapponendosi ad una visione del "lavoro che rende	
	liberi", diffondere quella di una "libertà interiore quale	
	fondamento del lavoro".	
	Alimentare l'idea di un percorso: è pacifico che l'aspetto	
	del bisogno vada inizialmente soddisfatto, ma non è esso il	
	fine unico e ultimo del lavoro.	
	5. Riedificando il lavoro dalle sue fondamenta, contribuire	
	a edificare e restaurare le fondamenta della Repubblica	
	stessa, secondo l'art. 1 della nostra Costituzione:	
	"L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro."	
	6. Prendendo come riferimento quei momenti della Storia	
	d'Italia e di Lucca cruciali per comprenderne il valore	
	intrinseco e il potenziale inespresso,	
	imparare attivamente dagli errori del passato, ripristinando	
	le occasioni mancate, e dare invece continuità e slancio ai	
	suoi punti di forza e alle molte risorse attuali.	
	7. Realizzare la vocazione dell'Italia, a partire dalle	
	singole città, quale centro vitale di cultura e attrazione	
	nel mondo, di imprenditoria e sviluppo, a partire da Lucca.	
	È necessario ripristinare, purificare e rispondere	
	attivamente a questa vocazione insita nella sua storia.	
	Per il perseguimento delle suesposte finalità,	
	l'Associazione svolge in via esclusiva o principale le	
	seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5	

	del codice del terzo settore:	
	- educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive	
	modificazioni, nonché le attività culturali di interesse	
	sociale con finalità educativa;Lezioni e conferenze, sia	
	private che pubbliche.	
	- organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche o ricreative di particolare interesse sociale,	
	incluse attività, anche editoriali, di promozione e	
	diffusione della cultura e della pratica del volontariato e	
	delle attività di interesse generale di cui all'ART. 5 del	
	codice del terzo settore;	
	- formazione universitaria e post-universitaria;	
	- organizzazione e gestione di attività turistiche di	
	interesse sociale, culturale o religioso.	
	In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo,	
	l'associazione intende svolgere:	
	Visite guidate di vario genere ed esperienze prolungate	
	presso attività ove si praticino mestieri e arti.	
	Veri e propri tirocinii anche pagati, a carico	
	dell'Associazione, per iniziare quel percorso di cui al	
	punto 4) sopra.	
	Attività che mettano in contatto anziani lavoratori e	
	giovani non solo al fine di far loro apprendere un mestiere,	
	ma anche per un eventuale passaggio di mano aziendale.	

	Esercitazioni, attività che educino alla vita civica, anche	
	concordate con l'amministrazione comunale o altro ente	
	pubblico o privato.	
	La formazione di classi per cicli di studi del Club.	
	L'organizzazione di incontri e discussioni fra imprenditori	
	sul concetto di delega e crescita e su quello - fondamentale	
	per il Club - di fare squadra.	
	La valorizzazione della figura dell'artista in tutti i tipi	
	di arte contemporanea: nella città e non nella necessità di	
	emigrare; la nascita di centri artistici vitali e attivi	
	nella città.	
	L'istituzione di gare, premi e borse di studio.	
	La realizzazione di eventi di ogni tipo, sia pubblici che	
	privati.	
	La creazione di start-up ovvero il lancio, l'avvio, il	
	decollo di nuove attività, di imprese, sotto la tutela e per	
	iniziativa del Club, al fine di impiegare giovani talentuosi	
	associati, fino all'autonomia della nuova impresa.	
	Qualunque attività, rientrante nelle attività di interesse	
	generale, di specifica utilità per la città, anche a lungo	
	termine, di natura politica (come un gemellaggio con la	
	città di Ginevra), economica (stimolare lo sviluppo delle	
	attività produttive e artigianali) e sociale (favorendo	
	l'interconnessione sul territorio e la diffusione delle	
	informazioni sulle varie attività).	

	Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore	
	dei propri associati, di loro familiari o di terzi,	
	avvalendosi anche dell'attività di volontariato dei propri	
	associati.	
	L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o	
	avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra	
	natura, anche dei propri associati, che non svolgano	
	attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai	
	fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi	
	precedenti e al perseguimento delle finalità	
	dell'associazione.	
	L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di	
	interesse generale, purché assumano carattere strumentale e	
	secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art.	
	6 del Codice del Terzo Settore e relativi provvedimenti	
	attuativi.	
	L'associazione può realizzare altresì attività di raccolta	
	fondi, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di	
	finanziare le proprie attività di interesse generale e nel	
	rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza	
	nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.	
	ART. 3 - Sede - Durata	
	L'associazione ha sede nel Comune di Lucca e la sua durata è	
	illimitata. Il trasferimento della sede legale all'interno	
	dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può	

	essere deliberata dal Consiglio Direttivo.	
	ART.4 - Ammissione e numero degli associati	
	Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche	
	interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali,	
	che ne condividono lo spirito e gli ideali.	
	Il numero degli associati è illimitato.	
	I soci dell'associazione si dividono in quattro categorie:	
	fondatori: coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo;	
	sostenitori: coloro che pagano la quota ordinaria e quella	
	maggiorata secondo l'importo deliberato annualmente dal	
	Consiglio Direttivo;	
	onorari: coloro che in virtù di particolari benemerenze sono	
	nominati tali dal Consiglio Direttivo;	
	ordinari: tutti gli altri associati.	
	La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non	
	implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro	
	diritti verso l'Associazione. In particolare tutti gli	
	associati hanno diritto di voto nell'Assemblea per	
	l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei	
	regolamenti nonché per la nomina degli Organi	
	dell'Associazione a norma del presente statuto.	
	L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio	
	Direttivo, secondo criteri non discriminatori coerenti con	
	le finalità perseguite, su domanda dell'interessato	
	articolata e motivata.	

	La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel	
	libro degli associati. In caso di rigetto, il Consiglio	
	Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la	
	deliberazione, con le specifiche motivazioni,	
	all'interessato. L'aspirante socio può, entro sessanta	
	giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della	
	prima convocazione utile.	
	Lo status di associato ha carattere permanente e può venire	
	meno solo nei casi previsti dall'art. 5.	
	Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita	
	associativa.	
	ART. 5 Diritti e doveri dei soci	
	L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun	
	socio, escludendo ogni forma di discriminazione.	
	I soci sono tenuti a contribuire alle spese annuali	
	dell'associazione con la quota associativa e con eventuali	
	contributi, non aventi carattere patrimoniale, finalizzati	
	allo svolgimento dell'attività associativa. La quota	
	associativa è annuale, non è trasferibile, né restituibile	
	in caso di recesso, scioglimento, decesso o di perdita della	
	qualità di associato e deve essere versata nel termine	
	stabilito annualmente dall'associazione.	
	Ciascun associato ha diritto:	
	di eleggere gli organi associativi e di essere eletto negli	

	stessi;	
	di essere informato sulle attività dell'associazione e	
	controllarne l'andamento;	
	di partecipare alle attività promosse dall'associazione;	
	di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;	
	di recedere in qualsiasi momento;	
	di esaminare i libri sociali, secondo le modalità stabilite	
	dall'associazione;	
	di essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e	
	documentate ai sensi di legge purchè siano state autorizzate	
	dal Direttivo.	
	Ciascun associato ha il dovere:	
	di rispettare il presente Statuto, l'eventuale regolamento	
	interno e le delibere degli organi sociali;	
	di svolgere, compatibilmente con le proprie disponibilità	
	personali, la propria attività gratuita e volontaria, per il	
	conseguimento delle finalità associative, senza fini di	
	lucro, anche indiretto;	
	di versare la quota associativa secondo l'importo, le	
	modalità e i termini annualmente stabiliti.	
	ART. 6 - Perdita della qualifica di associato	
	La qualifica di associato si perde in caso di decesso,	
	recesso o esclusione e in ogni caso a seguito dello	
	scioglimento dell'associazione.	
	L'associato può in ogni momento recedere dall'associazione	

	mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Le	
	dimissioni diventano effettive nel momento in cui la	
	comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono	
	in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte	
	nei confronti dell'associazione.	
	Le somme versate a titolo di quota associativa non sono	
	rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Il recesso non	
	comporta la restituzione delle stesse o di altre somme	
	eventualmente versate all'associazione, né può essere	
	vantato alcun diritto sul patrimonio dell'associazione	
	stessa.	
	L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo	
	Statuto, dall'eventuale Regolamento interno e dalle delibere	
	degli organi sociali, può essere escluso dall'associazione	
	mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, dopo che	
	quest'ultimo abbia ascoltato le giustificazioni	
	dell'associato. La decisione deve essere comunicata	
	all'interessato il quale, entro trenta giorni da tale	
	comunicazione, può ricorrere contro il provvedimento nei	
	termini di legge.	
	ART. 7 - Attività di volontariato	
	L'attività di volontariato è prestata in modo personale,	
	spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto,	
	ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito	

	e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai	
	volontari possono essere rimborsate soltanto le spese	
	effettivamente sostenute e documentate per le attività	
	prestate, nei limiti e alle condizioni definite dal	
	Consiglio Direttivo. Le attività dei volontari sono	
	incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e	
	autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale	
	con l'associazione.	
	Tutti gli associati che prestano attività di volontariato	
	non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e	
	responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del	
	Codice del Terzo Settore.	
	ART. 8 - Organi sociali	
	Sono organi dell'associazione:	
	l'Assemblea dei soci;	
	il Consiglio Direttivo;	
	Il Presidente;	
	Vice Presidente Segretario Tesoriere;	
	l'Organo di Controllo, se nominato nei casi previsti dalla	
	legge.	
	Gli organi sociali durano in carica tre anni e i loro	
	componenti possono essere riconfermati.	
	Fatta eccezione per l'Organo di Controllo, ove previsto	
	dalla legge, i componenti degli organi sociali non	
	percepiscono alcun compenso. Ad essi, tuttavia, possono	

	essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e	
	documentate per l'attività prestata ai fini dello	
	svolgimento della loro funzione.	
	ART. 9 - Assemblea dei soci	
	L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed	
	è composta da tutti i soci. Sono ammessi al voto gli	
	associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento	
	dell'approvazione del Consiglio Direttivo (oppure, iscritti	
	da almeno tre mesi nel libro degli associati).	
	Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto. Ciascun	
	associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro	
	associato, mediante delega scritta, anche in calce	
	all'avviso di convocazione. E' possibile rappresentare per	
	delega fino a un massimo di tre associati.	
	Non può essere conferita delega ad un componente del	
	Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o,	
	in sua assenza, dal vicepresidente ed in caso di assenza di	
	questi da un altro membro del Consiglio Direttivo.	
	L'Assemblea ordinaria ha il compito di:	
	eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo,	
	scegliendoli tra i propri associati, dopo averne determinato	
	il numero; eleggere e revocare, quando previsto dalla legge,	
	i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto	
	incaricato della revisione legale dei conti;	

	approvare il programma di attività e il preventivo economico	
	per l'anno successivo;	
	approvare il bilancio di esercizio, la relazione di missione	
	e il bilancio sociale, ove previsto dalla legge;	
	deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del	
	Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di	
	responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di	
	qualsiasi tipo, derivanti da loro comportamenti contrari	
	allo Statuto o alla legge;	
	deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui	
	provvedimenti di rigetto della domanda di adesione	
	all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia	
	di contraddittorio;	
	deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,	
	dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.	
	L'Assemblea straordinaria ha il compito di:	
	deliberare sulle modificazioni dello Statuto;	
	deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o	
	la scissione dell'associazione nonché la devoluzione del	
	patrimonio.	
	L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una	
	volta all'anno per l'approvazione del bilancio, della	
	relazione di missione e del bilancio sociale, ove previsto	
	dalla legge, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria	
	per le esigenze dell'associazione o quando gliene sia fatta	

	richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un	
	quinto degli associati o da almeno un decimo degli associati	
	e dal Presidente del Consiglio direttivo.	
	L'Assemblea è convocata, almeno dieci (10) giorni prima	
	della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso	
	di convocazione inviata tramite lettera, o con altro mezzo	
	anche elettronico che certifichi la ricezione della	
	comunicazione da parte dei destinatari, oltre alla	
	affissione, nello stesso termine, presso la sede	
	dell'associazione, oppure a mezzo e-mail agli indirizzi	
	comunicati in fase di iscrizione all'associazione.	
	L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione	
	dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data	
	dell'adunanza.	
	L'Assemblea non può svolgersi in più luoghi, ma	
	può essere previsto il telecollegamento in video conferenza	
	alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto	
	nei relativi verbali:	
	che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare	
	lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	

	che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima	
	convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della	
	maggioranza degli associati aventi diritto al voto; in	
	seconda convocazione, qualunque sia il numero degli	
	associati, in proprio o per delega.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a	
	maggioranza dei presenti, mediante voto palese, tranne	
	quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone, o	
	quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.	
	L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della	
	maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro	
	dei soci e con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei	
	presenti. Per deliberare lo scioglimento, trasformazione,	
	fusione, scissione dell'associazione e la devoluzione del	
	patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di	
	almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito	
	libro dei soci.	
	I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di	
	voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio	
	preventivo e consuntivo e della relazione di missione, oltre	
	che in quelle riguardanti la loro responsabilità.	

	Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con	
	quello dell'associazione devono astenersi dalle relative	
	deliberazioni.	
	Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale	
	che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che lo	
	redige, eletto all'apertura di ogni seduta, è conservato	
	presso la sede dell'associazione per la libera visione di	
	tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci.	
	Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i	
	soci.	
	ART. 10 - Consiglio Direttivo	
	Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di	
	amministrazione dell'associazione e opera in attuazione	
	degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli	
	indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde	
	direttamente e dalla quale può essere revocato.	
	Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un	
	massimo di nove componenti, eletti dall'Assemblea dei soci,	
	nel rispetto delle norme sull'ineleggibilità e decadenza di	
	cui all'art. 2382 C.C., tra i propri associati per la durata	
	di tre esercizi.	
	I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.	
	Si applica l'art. 2475-ter C.C. al conflitto di interessi	
	dei componenti il Consiglio Direttivo.	
	Qualora per qualsiasi motivo venga meno la metà dei	

	consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende	
	decaduto ed occorre far luogo alla sua rielezione.	
	In caso di decadenza per qualsiasi motivo di un membro del	
	Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso può procedere alla	
	sua sostituzione attingendo alla lista dei non eletti	
	partendo dal primo o in mancanza indicando elezioni	
	suppletive. Colui che viene eletto in luogo del consigliere	
	cessato dura in carica sino alla scadenza del mandato del	
	Consiglio Direttivo.	
	Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione non espressamente demandati	
	per legge o per Statuto all'Assemblea dei soci o ad altro	
	organo associativo.	
	In particolare, tra gli altri, il Consiglio Direttivo ha il	
	compito di:	
	eseguire le deliberazioni dell'Assemblea, amministrando e	
	curando la realizzazione delle attività sociali;	
	formulare programmi di attività associativa sulla base delle	
	linee approvate dall'Assemblea dei soci;	
	curare la gestione contabile e delle risorse economiche	
	dell'associazione e predisporre il bilancio di esercizio e,	
	ove previsto per legge, il bilancio sociale;	
	deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;	
	eleggere il Presidente e uno o più Vice Presidenti, se non	
	già nominato/i dall'Assemblea;	

	nominare il Segretario e il Tesoriere o il	
	Segretario/Tesoriere, che può essere scelto anche tra	
	persone non facenti parte del Consiglio Direttivo;	
	delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del	
	Consiglio stesso o ad un Comitato Esecutivo.	
	Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni	
	qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta	
	richiesta da almeno due consiglieri o dall'Organo di	
	Controllo. La convocazione è fatta mediante lettera, e-mail,	
	fax o telegramma contenente l'indicazione del luogo, del	
	giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da	
	trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio	
	direttivo, all'Organo di Controllo, se nominato, almeno	
	cinque giorni prima dell'adunanza.	
	È validamente costituito ed atto a deliberare quando è	
	presente la maggioranza dei componenti. Si ritiene altresì	
	validamente costituito ed atto a deliberare anche in assenza	
	delle suddette formalità di convocazione, qualora siano	
	presenti tutti i suoi membri e l'intero Organo di Controllo,	
	se eletto.	
	Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in	
	caso di sua assenza o impedimento dal vicepresidente o, in	
	sua assenza, da un altro membro del Consiglio Direttivo	
	scelto dai consiglieri intervenuti e delibera a maggioranza	
	dei presenti.	

	In caso di parità, prevale il voto del Presidente	
	dell'Associazione.	
	Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto	
	il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal	
	Segretario, all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle	
	riunioni del Consiglio Direttivo.	
	Ai membri del Consiglio Direttivo possono essere rimborsate	
	soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per	
	le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite	
	dal Consiglio stesso.	
	Non sono ammesse deleghe.	
	ART. 11 - Il Presidente	
	Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale	
	dell'associazione nei rapporti interni ed esterni, nei	
	confronti dei terzi e in giudizio.	
	Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza	
	dei voti tra i suoi componenti.	
	Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere	
	rieletto.	
	Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o	
	per revoca decisa, per gravi motivi, dall'Assemblea dei soci	
	con la maggioranza dei presenti.	
	Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base	
	delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio	
	Direttivo in merito all'attività compiuta. In caso di	

	necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza	
	del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella	
	prima riunione successiva.	
	Il Vice Presidente o i Vice Presidenti dell'associazione	
	sostituiscono il Presidente in ogni sua attribuzione ogni	
	qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle	
	sue funzioni.	
	ART. 12 - Organo di Controllo	
	L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al	
	ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o, in mancanza	
	di essi, qualora l'Assemblea dei soci lo ritenga opportuno.	
	I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica	
	l'art. 2399 C.C., devono essere scelti tra le categorie di	
	soggetti di cui al co. 2, art. 2397 C.C. Nel caso di organo	
	collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da	
	almeno uno dei componenti.	
	L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e	
	dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del	
	D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché	
	sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo	
	e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può	
	esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui al co.	
	1, art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale	
	di conti. In tal caso, l'Organo di Controllo è costituito da	

	revisori legali iscritti nell'apposito registro.	
	L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di	
	monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il	
	bilancio sociale, ove previsto dalla legge, sia stato	
	redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il	
	bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio	
	svolto. I componenti dell'Organo di Controllo possono in	
	qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad	
	atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono	
	chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle	
	operazioni sociali o su determinati affari.	
	ART. 13 - Revisione legale dei conti.	
	Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile	
	e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del Codice	
	del Terzo Settore, l'associazione deve nominare un Revisore	
	legale dei conti o una Società di revisione legale, iscritti	
	nell'apposito registro.	
	ART. 14 - Patrimonio e risorse economiche	
	Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali	
	ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque	
	denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività	
	statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo	

	indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve	
	comunque denominate ai propri associati, lavoratori,	
	collaboratori, amministratori ed altri componenti degli	
	organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni	
	altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto	
	associativo.	
	Le risorse economiche dell'associazione sono rappresentate	
	da:	
	quote associative;	
	contributi pubblici e privati;	
	donazioni, lasciti testamentari ed erogazioni liberali;	
	rendite patrimoniali;	
	rimborsi da convenzioni;	
	attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del Codice	
	del Terzo Settore;	
	qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse di cui	
	all'art. 6 del Codice del Terzo settore;	
	ogni altra entrata ammessa ai sensi di legge.	
	ART. 15 - Bilancio e scritture contabili.	
	I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e	
	decorrono dal primo gennaio di ogni anno per terminare il 31	
	dicembre successivo.	
	Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili	
	dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto	
	dall'art. 13 e dall'art. 87 del Codice del Terzo Settore e	

	dalle relative norme di attuazione.	
	Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono	
	predisposti dal Consiglio Direttivo, devono essere approvati	
	dall'Assemblea dei soci entro quattro (4) mesi dalla	
	chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e	
	devono essere resi pubblici e/o depositati nei termini di	
	legge.	
	Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e	
	strumentale delle attività diverse, di cui all'art. 2 dello	
	Statuto, con le modalità previste dalla legge.	
	ART. 16 - Bilancio sociale e informativa sociale	
	L'associazione, ove previsto dalla legge, deve redigere,	
	depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo	
	Settore e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio	
	sociale con le modalità indicate dall'art. 14 del Codice del	
	Terzo Settore.	
	L'associazione, ove previsto dalla legge, deve pubblicare	
	annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o	
	con altre modalità previste dalle norme, gli eventuali	
	emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo	
	attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e	
	di controllo, ai dirigenti e agli associati.	
	ART. 17 - Libri sociali	
	L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri	
	sociali:	

	libro degli associati;	
	libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea;	
	libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo;	
	libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di	
	Controllo;	
	libro delle adunanze e deliberazioni di eventuali altri	
	organi sociali;	
	libro dei volontari, contenente i nominativi degli associati	
	che svolgono attività di volontariato non occasionale	
	nell'ambito dell'associazione.	
	ART. 18 - Devoluzione del patrimonio.	
	In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il	
	patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio	
	regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di	
	cui al co. 1, dell'art. 45 del Codice del Terzo Settore, e	
	salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro	
	Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea che nomina	
	il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo	
	scopo.	
	Nel caso in cui l'Assemblea non individui l'ente cui	
	devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a	
	devolverlo secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice	
	del Terzo Settore.	
	ART. 19 - Disposizioni finali	
	Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa	

[illegible]

[illegible]